

Ufficio II
Prot. N° LL 167 Posix LS/1

OGGETTO: Modalità operative dei controlli per l'attuazione delle disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Reg. (CE) 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 - D.M. 4 giugno 2004.

Roma...

1 6 GIU 2004

ℳ Direttori degli uffici periferici

Ai Direttori dei Laboratori

LORO SEDI

Agli Uffici I e III

e p.c. Al Gabinetto del Ministro

Alla Segreteria dell'On.le Sottosegretario G. Dozzo

Alla Segreteria dell'Ispettore Generale Capo

Alla Direzione Generale per le politiche agroalimentari PAGR. VII

<u>SEDE</u>

All'Agecontrol S.p.A. Via Paolo Bentivoglio, 41 00165 <u>ROMA</u>

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Corso Vittorio Emanuele, 101 00186 ROMA

Alla CIA Confederazione Italiana Agricoltori Via Mariano Fortuny, 20 00196 ROMA



Alla COPAGRI Via Tevere, 15 00198 ROMA

All'ASSITOL Piazza Campitelli, 3 00186 ROMA

Alla Federolio Via delle Conce, 20 00154 ROMA

All'UNAPOL Via San Damaso, 13 00165 ROMA

All'UNAPROL Via Rocca di Papa, 12 00179 ROMA

All'ANCA-LEGA Via Guattani, 9 00161 ROMA

All'UNASCO Via Tevere, 20 00198 ROMA

All'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane Via San Sotero, 32 00165 ROMA

All'Associazione Nazionale Frantoiani d'Italia Via Tevere, 15 00198 <u>ROMA</u>

Al Consorzio Nazionale degli Olivicoltori Via Piave, 8 00187 <u>ROMA</u>

All'AIPO Via Alberico II, 35 00193 ROMA



Con decreto ministeriale 29 aprile 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 maggio 2004, è stata attribuita all'Ispettorato centrale repressione frodi la competenza ad effettuare i controlli previsti dal Regolamento (CE) 1019/2002, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

Le modalità operative di detti controlli sono state definite con il decreto ministeriale 4 giugno 2004 (All. 1), registrato alla Corte dei conti in data 14/06/2004 e in corso di pubblicazione nella G.U.R.I..

Al fine di una uniforme interpretazione ed attuazione di quest'ultimo decreto, di seguito si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Imballaggi

I recipienti da utilizzare per il confezionamento di cui all'art. 3 del D.M. 4 giugno 2004, devono essere chiusi con un qualunque sistema attualmente in commercio, purché risulti la manomissione in caso di apertura.

2. Designazione dell'origine: tenuta dei registri e riepiloghi

Il registro di carico e scarico, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 4 giugno 2004, deve essere conforme all'allegato modello (All.2), ovvero deve contenere tutte le indicazioni in esso riportate, ad eccezione di quelle eventualmente non utilizzate che possono essere omesse (ad es. origine prevalente, olio vergine).

I depositi tenuti all'obbligo del citato registro sono esclusivamente quelli non annessi agli stabilimenti di confezionamento e che movimentano olio sfuso.

Detto registro dovrà recare sul frontespizio le seguenti indicazioni:

- a) registro di carico e scarico degli oli di oliva extravergini e vergini sfusi e confezionati con designazione di origine (decreto ministeriale 4 giugno 2004)
- b) denominazione della ditta;



- c) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, C.F. e/o partita IVA del titolare della ditta individuale o del rappresentante legale, qualora trattasi di una cooperativa, ovvero di una società;
- d) sede legale della ditta;
- e) sede dello stabilimento di confezionamento e/o deposito;
- f) estremi relativi al Decreto di riconoscimento ed il relativo codice di identificazione alfa numerico rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per la vidimazione di detto registro, ciascun Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio, dovrà procedere a:

- 1) verificare che tutti i fogli in esso contenuti siano preventivamente e progressivamente numerati;
- 2) controllare che il frontespizio rechi le indicazioni di cui lettere a),b),c),d),e),f);
- 3) vidimare con il timbro in dotazione all'Ufficio periferico tutti i fogli del suddetto registro;
- 4) apporre sul frontespizio il numero progressivo di vidimazione relativo al registro, la data di presentazione e la data di vidimazione del registro stesso, nonché il timbro dell'Ufficio e la firma di chi procede alla vidimazione.

L'unità di misura da utilizzare per l'indicazione del quantitativo di prodotto sul citato registro, è il litro. Pertanto, qualora vengano introdotti nello stabilimento oli con documenti riportanti unità di misura diversa, è necessario procedere alla relativa conversione in litri.

I codici delle operazioni da annotare sul registro sono quelli riportati in calce al registro, tuttavia qualora non dovessero risultare sufficienti per descrivere le operazioni da effettuare, gli operatori interessati possono far riferimento anche ad un codice AO (altre operazioni) abbinato ad un numero progressivo (per es.: AO1, AO2, ecc.) che individui ciascuno una ulteriore diversa tipologia di operazione, descritta opportunamente nella colonna NOTA o in calce al registro medesimo.

Per quanto riguarda la vendita di olio al consumatore finale, non occorre indicare nel registro il destinatario; queste operazioni possono essere annotate sul registro per totale giornaliero.



Si precisa che qualora il prodotto sfuso sia trasferito all'interno dell'impresa (ovvero senza che il prodotto esca dallo stabilimento di lavorazione) è opportuno barrare la colonna "DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO" del registro e quindi specificare nella colonna NOTA l'operazione di movimentazione o confezionamento che si intende effettuare.

Nella procedura informatica dell'Ispettorato, il registro in argomento sarà inserito con il codice già utilizzato per il regolamento comunitario n. 2815/98 ovvero:

settore: OL codice: CSIO

descrizione: C/S OLI INDICAZIONE ORIGINE

In merito al *riepilogo semestrale*, di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. 4 giugno 2004, che l'impresa deve trasmettere al competente ufficio periferico dell'Ispettorato, si fa presente che lo stesso deve essere conforme all'allegato modello (All.3) costituito da due sezioni, di cui la prima riassume il totale dei quantitativi movimentati e la seconda i quantitativi ceduti o acquisiti rispettivamente per destinatari e fornitori.

Le imprese riconosciute potranno continuare ad adottare i registri vidimati precedentemente utilizzati per l'indicazione dell'origine di cui al decreto 3 aprile 2001, sino ad esaurimento delle scorte.

3. Altre indicazioni facoltative

Nella comunicazione di inizio attività, di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 4 giugno 2004, deve essere specificato il tipo di impianto utilizzato per la spremitura delle olive, che può essere di tipo tradizionale con presse idrauliche o con un processo di percolazione o centrifugazione.

Le indicazioni relative al sistema di rilevamento devono specificare gli strumenti utilizzati (termometro, termostato ecc.) per la rilevazione della temperatura e in quale fase del processo produttivo è stata effettuata la misurazione.



Per quanto concerne la registrazione della temperatura, da riferirsi ad ogni singola partita di olive lavorate, la stessa potrà realizzarsi sia manualmente, annotando su apposito documento le rilevazioni delle temperature, che con il sistema informatico. In entrambi i casi la documentazione relativa alla registrazione della temperatura, deve essere disponibile nel corso di eventuali controlli effettuati dagli organi preposti.

Per le indicazioni: "prima spremitura a freddo" e "estratto a freddo" la dichiarazione relativa alla idoneità dell'impianto, fornita dal frantoio agli stabilimenti di confezionamento, viene rilasciata ad inizio attività e resta valida fino ad eventuali variazioni dell'impianto stesso

Nella comunicazione di inizio attività, l'indicazione del laboratorio presso il quale vengono effettuate le analisi, dovrà specificare se detto laboratorio è accreditato per tali analisi e se la predetta struttura è interna o esterna allo stabilimento.

I certificati di analisi sottoscritti da personale a ciò abilitato devono riportare l'indicazione della partita a cui si riferiscono. Le partite oggetto di certificato di analisi, devono essere quanto più rappresentative del totale di prodotto per il quale si intende dichiarare le caratteristiche organolettiche e/o l'acidità.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO (dott. Giovanni Lo Piparo)

3



Attuazione del D.M. 29 aprile 2004: disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002.

VISTO il regolamento (CE) n. 1019/2002 della commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/2003 della commissione del 1° luglio 2003;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per il 1990) e in particolare l'art. 4, comma 3;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art. 10 istitutivo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTA la legge 19 gennaio 2001, n. 3 di conversione del Decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, che ha stabilito di procedere ad una più razionale organizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato, per un migliore espletamento dell'attività istituzionale;

VISTA la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha stabilito che l'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilità di spesa;

VISTO il decreto 13 febbraio 2003, n. 44 con il quale il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione della citata legge n. 3/2001, ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici e dei laboratori dell'Ispettorato, al fine di garantire quel livello di efficienza e tempestività

Registrato alla Corte dei conti il 14 GIU. 2004

Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. foglio n. CONSCILERE



d'intervento necessari per rendere più incisiva ed efficace l'azione di lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare;

VISTO il decreto ministeriale 29 aprile 2004 concernente le disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, che attribuisce all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;

RITENUTA la necessità di dare esecuzione ai controlli previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2004;

DECRETA

Art. 1 (Finalità)

 Il presente decreto stabilisce le modalità operative previste dal decreto ministeriale 29 aprile 2004 "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002", per l'esecuzione dei controlli richiesti dal "regolamento".

Art. 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "regolamento", il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
 - b) "decreto" il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004;
 - c) "frantoio" l'impresa che esercita l'attività di molitura delle olive;
 - d) "impresa" l'impresa di condizionamento riconosciuta a cui è stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall'art. 9 comma 2 del regolamento, ai fini della designazione dell'origine degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento stesso;
 - e) "stabilimento" l'impresa che esercita l'attività di confezionamento in genere;



- f) "esercizio commerciale" impresa che esercita in qualsiasi forma il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l'olio commestibile;
- g) "Ispettorato" gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio;

Art. 3 (Imballaggi)

- I controlli sugli imballaggi degli oli di oliva commestibili, così come disciplinati dall'articolo 2 del regolamento riguardano la verifica dei seguenti requisiti:
 - a) Il rispetto della capacità massima degli imballaggi;
 - b) La conformità al sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
 - c) La conformità dell'etichetta alla normativa vigente.
- I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a sondaggio presso gli stabilimenti, gli esercizi commerciali e i frantoi che effettuano vendite ai destinatari indicati all'articolo 2 del regolamento.

Art.4 (Informazioni sulla categoria di olio)

- I controlli sulle informazioni della categoria di olio, di cui all'art. 3 del regolamento, riguardano la verifica della correttezza e chiarezza delle indicazioni riportate sulle etichette degli imballaggi degli oli di oliva commestibili, destinati alla commercializzazione per il consumo finale.
- I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a sondaggio presso gli esercizi commerciali, gli stabilimenti e i frantoi, che effettuano vendite ai destinatari indicati all'articolo 2 del regolamento.



Art. 5 (Designazione dell'origine)

- I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunità, riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui è situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
- Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.
- 3. Il registro di cui al comma 2 è costituito da:
 - a. non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
 - non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il 3° giorno lavorativo del mese successivo.
- I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.
- 5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.
- Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.
- 7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.



Art. 6 (Altre indicazioni facoltative)

- Gli stabilimenti e i frantoi che riportano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, venduto sia allo stato sfuso che confezionato, una o più delle indicazioni facoltative, di cui all'art. 5 lettere a), b), c) e d) del regolamento, comunicano annualmente all'Ispettorato l'inizio dell'attività.
- La comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e la ragione sociale, la partita IVA, la sede dello stabilimento e dei depositi.
- 3. Per i frantoi e gli stabilimenti, dotati di un impianto di lavorazione delle olive, che utilizzano le indicazioni: "prima spremitura a freddo" e/o "estratto a freddo", di cui all'art.5 lettere a) e b) del regolamento, la comunicazione riporta inoltre il tipo di impianto ed il relativo sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato.
- 4. La comunicazione di cui al comma 1 per coloro che riportano in etichetta l'indicazione delle caratteristiche organolettiche e dell'acidità comprende anche l'indicazione del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal Regolamento 2568/91 e successive modifiche.
- I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione, forniscono nel corso delle verifiche effettuate dall'Ispettorato la documentazione atta a dimostrare la conformità alle indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento.
- 6. Gli stabilimenti forniscono nel corso delle verifiche effettuate dall'Ispettorato i seguenti elementi giustificativi:
 - a) per le indicazioni di cui all'art. 5 lettere c) e d) del regolamento:
 certificati di analisi;
 - b) per le indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento:
 - dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l'olio è stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 del presente articolo.



7. Gli adempimenti previsti per le ditte di cui al comma 1 che utilizzano in etichetta le caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5 lettera c) del regolamento, decorrono dal 1 novembre 2004.

Art. 7 (Identificazione delle partite)

- La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantità, figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente è munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantità dell'olio contenuto.
- I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantità dell'olio, data di emissione, nominativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli artt. 4 e 5, del regolamento.

Art. 8 (Piano dei controlli)

- 1. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto ed esso fa parte della programmazione annuale dell'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti indicati nel presente decreto, con priorità per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva commestibili.
- Per la realizzazione del piano di controlli di cui al comma 1, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale dell'Agecontrol, ai sensi del punto 1 dell'articolo unico del decreto.



(Abrogazioni)

1. Il decreto del 3 aprile 2001 recante modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva è abrogato.

Art 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà applicabile a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione stessa.

Roma, II M giugno 2004

ILA.MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONGMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Cantrale del Silancio presso il Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali Visto e registrato al nº 12

Roma 10:05

Allegato 2 Pag.

STABILIMENTO S D

ı		
ı	20	
l	EGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI SFUSI E CONFEZIONATI CON DESIGNAZIONE DELL'ORK	
١	ES	
l	8	
I	ō	
l	2	
l	3	
l	8	
١	OES	
l	S	
I	Š	
l	Š	
l	CARICO DEGLI O	
l	Ĭ	
l	Ĕ	
l	2	
l	Ē	
l	ጓ	
l	2	
l	K	
l	2	
l	ž	
	XTRAVERGINI E VERGINI SFUSI E C	
	S	
	5	
	₹	
	S	
l	ä	
l	2	
l	E	
l	ğ	
ı	Š	
l		
l	Ş	
l	Ξ	
l	2	
l	ğ	
l	6	
l	S	
	Ð	
l	Š	
l	8	
l	Ž	
l	0	
	2	
	0	
J	콧	
	ž	
	E	
	Š	
	3	
	Į,	
ı	, F	
	Ĕ	
ı	3	
١	Ķ	
١	3	
l	3	
ĺ	%	
l	8	
l	9	

elte in

								nun	nero		OPE	
									data		OPERAZIONE	
				U ₁				nun	nero	GIUS	DO	
									data	GIUSTIFICATIVO	DOCUMENTO	
							7		3	OPERAZIONE		
SAL							IPORT			ON H		
SALDO DI FINE PAGINA							RIPORTO PAGINA PRECEDENTE		(nominativo/ragione sociale)	FORNITORE/DESTINATARIO		
										RECIPIENTE (2)		
								CARIC	qu			
								CARICO SCARICO CARICO SCARICO	quantità (It)	EXTRAVERGINE	ORIGINE ESCLUSIVA	ISU
								CARICO	qua	VE	SCLUSIV	
								SCARICO	quantità (It)	VERGINE	A	
								CARICO SCARICO	quantità (it)	EXTRAVERGINE	ORI	
								ARICO C	3	GINE	ORIGINE PREVALENTE	
								CARICO SCARICO	quantità (lt)	VERGINE		
								CARICO	3	NE		
									Lotto	d.	Numero	
								CARICO	quan	EXTRA		
								SCARICO	quantità (It)	EXTRAVERGINE	ORIGINE ESCLUSIVA	
								CARICO	quan	VERGINE	SCLUSIVA	CON
								SCARICO	quantità (It)	GINE		CONFEZIONATI
								CARICO	quar	EXTRA		NATI
								SCARICO	quantità (It)	EXTRAVERGINE	ORIGINE PREVALENTE	
								CARICO	qua		REVALE	
								CARICO SCARICO CARICO SCARICO SCARICO CARICO SCARICO	quantità (It)	VERGINE	TE	
										NOTA		

⁽¹⁾ Elenco codici allegati
(2) Indicare il riferimento (numeri o lettere) del recipiente in cui il prodotto viene stoccato

Elenco codici registro carico/scarico:

A= acquisto olio sfuso;

B= acquisto olio confezionato;

C= vendita olio sfuso;

D= vendita olio confezionato;

E= trasferimento olio sfuso al confezionamento (all'interno dello stabilimento);

VD= vendita a privati consumatori;

AO1= carico da frantoio di olio proprio dell'impresa;

AO2= carico di olio sfuso in c/deposito;

AO3= scarico olio sfuso di terzi in c/deposito;

AO4= carico di olio sfuso di terzi in c/deposito;

AO5= scarico di olio sfuso di terzi in c/lavorazione;

AO6= cessione in omaggio di olio confezionato;

AO7= reso di olio sfuso da clienti;

AO8= reso di olio confezionato da clienti;

AO9= destinazione a finalità diverse dal confezionamento con designazione di origine;

AO10= svuotamento di olio confezionato;

AO11= restituzione a terzi di olio confezionato in c/lavorazione.

RIEPILOGO SEMESTRALE SULLA MOVIMENTAZIONE DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI, SFUSI E CONFEZIONATI, CON DESIGN DELL'ORIGINE (ART. 4 PAR. 1-5-6 E ART.9 PAR.2 REG.CE n. 1019/2002

								-	deali oli (1)	No.	Sede legale	DITTA				
							Sfuso	quan	EXTRA							
					-		Confezionato	quantità (It)	EXTRAVERGINE	ORIGINE ESCLUSIVA	ORIGINE ESCLUSIVA	ORIGINE ESCLUSIVA				
	٠						Sfuso	quant	VER							
		-					Confezionato	quantità (it)	VERGINE			SEMESTRE				
							Sfuso	quantità (It)	EXTRAN			Cod. ident				
							Confezionato	ità (It)	EXTRAVERGINE	ORIGINE PREVALENTE	ORIGINE PREVALENTE	ORIGINE P	ORIGINE PI	DAL	Cod. identificativo (art. : 1019/2002)	
							Sfuso	quar	VE			l ĵ	9 Reg. CE			
							Confezionato	quantità (It)	VERGINE		//					

=	
H	
ŤΪ	
≕	
\preceq	
_	
งั	
2 2 2 2 2	
ע	
₹	
<u>u</u>	
Ď	
-	
렀	
ξ.	
ź	
₽	
0	
o	
Š	
200	
9	
ั้ง	
=	
ซ	
÷.	
,	
'n	
3	

| |<u>@.</u>

data
<u>Ω</u> .
compilazione

Ditta (timbro e firma)

Movimentazione oli: A olio sfuso acquistato, B giacenza olio sfuso destinato al confezionamento con designazione dell'origine,
 C olio sfuso avviato al confezionamento, D olio confezionato venduto, E olio sfuso venduto.

RIEPILOGO SEMESTRALE DEGLI OLI SFUSI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA ACQUISTATI PER IL CONFEZIONAMENTO O VENDUTI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE. RAGGRUPPATI PER FORNITORE O ACQUIRENTE NON CONSUMATORE FINALE

F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero F nominativo/ragione sociale A indirizzo, comune, provincia, Stato estero
e sociale provincia, Stato estero
inativo/ragione sociale
nominativo/ragione sociale nominativo/ragione sociale nominativo/ragione sociale nominativo/ragione sociale nominativo/ragione sociale nominativo/ragione sociale
nominativo/ragione sociale Indirizzo, comune, provincia, Stato estero nominativo/ragione sociale Indirizzo, comune, provincia, Stato estero Indirizzo, comune, provincia, Stato estero

(1) = barrare la casella F in caso di fornitore, la casella A in caso di acquirente

Ditta (timbro e firma)

Pag. ____ di

data di compilazione